

Consolidato, l'omesso modello Cnm non mina il riporto delle perdite

Adempimenti

La mancata presentazione del riepilogo è infrazione meramente formale

Luigi Lovecchio

In presenza di dichiarazioni regolarmente trasmesse, singolarmente, dalla consolidante e dalle società consolidate, la mancata presentazione del modello riepilogativo Cnm rappresenta una infrazione meramente formale. Ne deriva che non può essere riconosciuto il riporto della perdita d'esercizio risultante dalle denunce delle varie società solo perché la stessa non è stata esposta nel modello Cnm dell'anno precedente. Lo conferma la Cassazione nell'ordinanza n. 22 depositata il 2 gennaio.

Nel caso risolto dalla Corte, l'Ufficio aveva rettificato la dichiarazione dei redditi del consolidato, in sede di liquidazione operata ai sensi dell'articolo 36 bis del Dpr 600/1973, poiché la perdita d'esercizio ivi riportata non risultava esposta nel modello Cnm relativo all'anno precedente, omesso dalla consolidante.

Al riguardo, la Cassazione ha innanzitutto preso atto che l'opzione per la tassazione consolidata era stata regolarmente esercitata e che tutte le società partecipanti al consolidato avevano trasmesso la propria dichiarazione dei redditi. Ciò che mancava nelle dichiarazioni delle consolidate è la liquida-

zione unitaria delle imposte, riservata alla dichiarazione della consolidante, attraverso il modulo Cnm, per l'appunto, omesso. Osserva al riguardo la Cassazione che nel consolidato la capacità contributiva è comunque ascrivibile a ogni singola società. Ne deriva che l'Ufficio aveva a disposizione tutti gli elementi per ricostruire la perdita d'esercizio riferita all'annualità in discussione. Né d'altro canto dalla normativa di riferimento è desumibile la decadenza dal diritto al riporto delle perdite, in caso di omissione del predetto modulo riepilogativo, che ha natura di mera dichiarazione di scienza.

Va evidenziato in proposito come l'ordinanza 22/2925 estenda espressamente alle imposte dirette i principi affermati in materia di Iva. Nell'ambito di quest'ultimo tributo è stato infatti affermato, in recepimento delle indicazioni della Corte Ue, che in presenza dei requisiti sostanziali la detrazione Iva non può essere negata solo per difetto di taluni degli elementi formali. I medesimi criteri sono stati pertanto applicati anche al caso del consolidato, con l'effetto che la Corte ha riconosciuto il pieno diritto del contribuente al riporto della perdita d'esercizio, sussistendo anche in questo caso tutti i requisiti di legge di carattere sostanziale. Conclude in proposito la Cassazione che la sede ove ottenere tale riconoscimento è il contenzioso tributario, nell'ambito del quale si accerta quale è la giusta capacità contributiva del soggetto passivo, al di là di eventuali errori formali commessi dal contribuente.